



UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE PMI
PER INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE**

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali possono concedere aiuti di Stato alle imprese, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), attraverso il progetto Punti Impresa Digitale (PID), nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione.
2. Gli aiuti potranno essere concessi sulla base di proprie misure o nell'ambito di accordi di cofinanziamento conclusi con altri soggetti pubblici.
3. Ciascun regime istituito dagli enti di cui al comma 1 dovrà fare riferimento al presente regolamento ed al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26.6.2014), come modificato dal Regolamento n. 1084/2017/UE della Commissione del 14 giugno 2017 (GUUE L 156 del 20.6.2017).

Art. 2

Normativa europea di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) aiuti alla formazione in esenzione, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento 651/2014/UE;
 - b) aiuti per servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 651/2014/UE.
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nelle disposizioni che seguono può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti dei citati regolamenti.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli aiuti concessi alle MPMI di qualsiasi settore.
2. Esse non si applicano agli aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo superi, nel caso della formazione di cui alla lettera a) dell'articolo 5, i 2 milioni di euro per progetto; nel caso dei servizi di consulenza di cui alla lettera b) dell'articolo 5, i 5 milioni di euro per impresa e per progetto.

Art. 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) *“Micro, piccole e medie imprese”* o *“MPMI”*: le imprese così definite dall'Allegato I al Regolamento 651/2014/UE.

- 2) *“impresa in difficoltà”*: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 34/2013/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 34/2013/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 3) *“Servizi di consulenza in materia di innovazione”*: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati.

Art. 5

Attività agevolabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le attività seguenti, focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Industria 4.0:

- a) percorsi formativi limitatamente alle tecnologie di cui al punto a.1) dell'Allegato A. Non è ammessa ad agevolazione la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
 - b) servizi di consulenza in materia di innovazione relativi alle tecnologie di cui ai punti a.1) e a.2) dell'Allegato A, a condizione che essi includano l'elaborazione di un "Piano di innovazione digitale" in cui dovrà essere previsto l'impiego di almeno una delle tecnologie ricadenti nel punto a.1).
2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che prevedono attività di formazione o di consulenza relative ai soli aspetti fiscali, amministrativi o giuridici.

Art. 6

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (MPMI) come definite all'art. 4, aventi sede legale e/o unità locali nel territorio di competenza dell'ente concedente, ovvero si impegnino ad istituirla prima dell'erogazione.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e/o al REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali obbligatori per le relative attività ed in regola con il pagamento del diritto annuale.
3. Non sono ammissibili imprese in difficoltà, come definite all'art. 4 delle presenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che abbiano forniture in essere con la Camera di commercio che concede l'aiuto.
5. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti al momento della domanda nonché a quello della concessione.

Art. 7

Effetto d'incentivazione

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione. La domanda dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensione dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, con data di inizio e di fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto
 - e) importo del finanziamento richiesto.
2. Per avvio dell'attività si intende l'inizio dell'attività formativa o del servizio di consulenza, o l'assunzione di un impegno vincolante a realizzare l'attività medesima.

Art. 8

Costi ammissibili

1. Nel caso degli aiuti alla formazione di cui alla lettera a) dell'art. 5, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese per i formatori, per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto formativo, quali spese di viaggio, le spese di alloggio, materiali e forniture attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte riferibile esclusivamente al progetto;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo;
 - d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali (amministrative, locazione, spese generali) per le ore di partecipazione alla formazione;
2. Nel caso degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, di cui alla lettera b) dell'art. 5, sono ammissibili gli interi costi relativi ai servizi di consulenza, come definiti all'art. 4.

Art. 9

Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi sotto forma di contributi, anche tramite voucher.
2. Nel caso della formazione di cui di cui alla lettera a) dell'art. 5, gli aiuti possono coprire al massimo il 60% dei costi ammissibili se beneficiarie sono medie imprese; il 70% dei costi ammissibili, se beneficiarie sono micro o piccole imprese.
3. Nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione, di cui alla lettera b) dell'art. 5, gli aiuti possono coprire il 50% dei costi ammissibili, elevabili fino al 100%, a condizione che l'importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi 200.000 € per beneficiario nell'arco di tre anni.

Art. 10

Cumulo

1. Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all'art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

Art. 11

Condizioni per l'erogazione degli aiuti

1. Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 12

Comunicazione alla Commissione, relazioni annuali, controlli

1. Unioncamere provvederà a trasmettere attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, le informazioni sintetiche rilevanti relative al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 651/2014/UE.
2. Le Camere di commercio e gli enti di sistema che daranno attuazione al presente regolamento, terranno informata Unioncamere delle misure adottate.
3. Ogni ente che concederà aiuti ai sensi del presente regolamento conserverà, per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto, registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica del rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento 651/2014/UE.

Art. 13

Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2017 e sarà pubblicato sul sito internet di Unioncamere ([http://www.unioncamere.gov.it/uploaded/Generale/Chi%20siamo/Trasparenza/2017/Regolamento%20voucher%20PID\(1\).pdf](http://www.unioncamere.gov.it/uploaded/Generale/Chi%20siamo/Trasparenza/2017/Regolamento%20voucher%20PID(1).pdf));
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021, in applicazione di misure esistenti al 31 dicembre 2020.

Allegato A

Ambiti tecnologici agevolabili

a.1) Utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

- Soluzioni per la manifattura avanzata
- Manifattura additiva
- Realtà aumentata e virtual reality
- Simulazione
- Integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- Cloud
- Cybersicurezza e business continuity
- Big data e analytics

a.2) Utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente punto a.1), secondo quanto descritto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa” di all’art. 5 del presente regolamento:

- Sistemi di e-commerce
- Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
- Sistemi EDI, electronic data interchange
- Geolocalizzazione
- Sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
- Tecnologie per l’in-store customer experience
- RFID, barcode, sistemi di tracking
- System integration applicata all’automazione dei processi